



STATUTO

“Associazione Ricerca Aron” Associazione di Promozione Sociale APS

Art.1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata “Associazione Ricerca Aron” Associazione di Promozione Sociale APS, successivamente indicata anche come “Associazione”.
L'utilizzo dell'acronimo “APS” sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
- 2) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Civitanova Marche (MC).
- 3) La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.
- 4) L'associazione potrà partecipare ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad enti con scopi sociali ed umanitari in linea con i propri scopi e finalità.

Art. 2 - Scopi, finalità, principi e attività

- 1) L'Associazione, apartitica e apolitica non ha scopo di lucro, opera nel rispetto dei valori riconosciuti dalla dichiarazione di Helsinki e dalla Costituzione Italiana e dalle Costituzioni Europea ed internazionali. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) In particolare, lo scopo che l'Associazione si propone di raggiungere in favore dei terzi non associati, dei propri associati e loro familiari, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, è quello di promuovere la ricerca clinica e traslazionale nell'ambito dei tumori del tratto genitourinario e supportare la formazione di uro-oncologi nei vari Paesi che partecipano al progetto ARON.
- 3) Ai fini del perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale esercitate con riferimento all'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/2017:
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - formazione universitaria e post-universitaria;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.Nello specifico l'associazione effettuerà:
 - Il supporto e la promozione della ricerca clinica e traslazionale nell'ambito dei tumori del tratto genitourinario



- La realizzazione di letture ed interviste a scopo educativo
 - Il supporto mediante Travel grant per ricercatori invitati ad eventi internazionali come speakers
 - La promozione e l'organizzazione di eventi scientifici/convegni
 - Il sostegno per preceptorship internazionali
 - La creazione dell'ARON Young Academy per oncologi dedicati alle neoplasie genitourinarie entro 3 anni dal completamento della Specializzazione
 - La promozione di ogni altra iniziativa volta a favorire la collaborazione tra Oncologi operanti nelle diverse Nazioni che partecipano al progetto ARON.
- 4) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e delle norme generali.
- 5) Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione potrà concorrere ad eventuali bandi di ricerca nazionali ed internazionali.
- 6) L'Associazione potrà, inoltre, collaborare con enti pubblici e privati ed aderire ad organismi locali, nazionali, e internazionali, aventi finalità analoghe.
- 7) L'Associazione svolge le proprie attività a favore dei terzi non associati, a favore degli associati e dei loro familiari.

Art. 3 - Associati

- 1) Il numero degli associati è illimitato.
- 2) Possono essere associati tutti i soggetti, persone fisiche o enti senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, che ne condividono le finalità, che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti e che vengano, in ragione di cui, accettati dal Consiglio Direttivo. Possono essere associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
- 3) L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante le proprie complete generalità, la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone, l'impegno ad osservare il presente Statuto e i regolamenti associativi, nonché l'impegno al versamento della quota associativa annuale per l'intero importo e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La procedura potrà avvenire anche in modalità digitale, attraverso una apposita app collegata ad un sito web, che permetterà di ammettere gli associati che ne faranno domanda.
- 4) Lo status di associato si ottiene con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo, anche in forma digitale, con l'approvazione dello statuto e con il versamento della quota associativa, se dovuta. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel registro degli associati. La domanda di ammissione può essere rigettata con motivazioni espresse. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.

- 
- 5) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Art. 4 - Diritti e doveri degli Associati

- 1) Gli associati hanno diritto di:
 - a. partecipare all'Assemblea;
 - b. esercitare in Assemblea il diritto di voto se iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi;
 - c. partecipare alla vita associativa;
 - d. eleggere i componenti degli organi associativi;
 - e. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - f. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - g. essere informati sull'attività associativa;
 - h. esaminare i libri sociali.
 - 2) Gli associati sono tenuti a:
 - a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b. essere in regola con il versamento della quota associativa, per l'intero importo e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
 - d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate;
 - e. assumere un comportamento corretto verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione, che sia animato da spirito di solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate;

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
- 

Art. 5 - Perdita dello status di associato

- 1) La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per decesso della persona fisica e per estinzione della persona giuridica.
 - 2) L'associato che, nei termini previsti dal Consiglio Direttivo e per l'intero importo, non versa la quota di ammissione, la quota annua, i contributi straordinari deliberati dall'assemblea, nonché la quota per servizi, decade automaticamente.
 - 3) L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e acquisizione delle giustificazioni, per le motivazioni di legge e per comportamenti contrastanti con quelli dell'Associazione.
 - 4) L'associato escluso può proporre, entro 60 gg dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea.
 - 5) I soci receduti, decaduti, esclusi e gli eredi dell'associato deceduto, o gli aventi causa dell'associato estinto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
- 



Art. 6 – Volontariato

- 1) Le attività dell'Associazione sono svolte in favore di terzi non associati, dei propri associati, e loro familiari e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.
 - 2) L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
 - 3) Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.
 - 4) I volontari non occasionali, sia associati che non associati, sono iscritti in apposito registro.
 - 5) L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
 - 6) Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a specializzare l'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente.
 - 7) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo svolta all'interno dell'associazione.
- 

Art. 7 - Gli Organi Sociali

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vice Presidente
 - e. il Comitato Scientifico
- 2) Ai componenti degli organi sociali, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8 - L'assemblea degli associati

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati.
 - 2) Ogni associato dispone di un solo voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato maggiorenne con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato minorenni esercita il diritto di voto, se rappresentato in Assemblea, per delega, da uno dei due genitori o dal tutore legale. La rappresentanza degli associati minorenni va dichiarata per iscritto.
 - 3) Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti in regola con il versamento dell'intera quota associativa, effettuato nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
 - 4) Le deliberazioni sono espresse con voto palese.
- 



5) L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo
- l) delibera in merito ai contributi straordinari richiesti agli associati;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

6) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e si occupa degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), m) di cui al punto 5 del precedente articolo 5. Essa viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria si occupa degli adempimenti di cui alle lettere f), h), i) e l) di cui al punto 5 del precedente articolo 5.

- 7) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in sua assenza da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.
- 8) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da consegnare anche a mano, via e mail, via posta certificata, almeno otto (8) giorni prima della data della riunione, oltre alla affissione in bacheca nei locali dall'Associazione o pubblicazione sul sito internet associativo. L'avviso scritto deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
- 10) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
- 11) Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e alla trasformazione, fusione e scissione della Associazione nonché quelle relative ai contributi straordinari richiesti agli associati, sono validamente assunte dall'assemblea straordinaria con la presenza in prima convocazione di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, di almeno un terzo degli stessi e con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei



soci presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

- 12) Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte con il consenso unanime di tutti gli associati fondatori.
- 13) È ammessa la partecipazione in assemblea degli Associati anche con sistemi telematici, purché prevista nell'avviso di convocazione e purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. E' altresì ammessa, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza.
- 14) Le decisioni dell'assemblea possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.
- 15) Le decisioni prese dall'assemblea impegnano tutti gli associati, sia dissenzienti che assenti.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice-Presidente

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero.

- 1) I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli Associati o tra persone fisiche indicate dagli enti Associati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in tema di ineleggibilità. I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel RUNT (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- 2) Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice-Presidente della Associazione.
- 3) I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 4) I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati solo in presenza una giusta causa. Al consigliere revocato con giusta causa nulla spetta a titolo di risarcimento del danno. L'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.
- 5) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'organo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.
- 6) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi sociali, tra i quali:
 - a. eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
 - d. predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dall'Associazione;
 - e. determinare la quota di ammissione, la quota annua e le quote per servizi e i termini entro cui le stesse devono essere versate;
 - f. deliberare i regolamenti che non sono di competenza dell'Assemblea;
 - g. definire le attività secondarie e strumentali che si intendono svolgere;
 - h. deliberare, se ve ne fosse la necessità, sulle domande di nuove adesioni;

del

St

- deliberare sulla decadenza e sull'esclusione degli associati;
assumere ogni decisione utile per l'amministrazione della associazione;
- k. curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon andamento dell'attività dell'Associazione;
- l. ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- m. autorizzare prestiti infruttiferi degli associati e/o terzi a favore dell'Associazione, indicando modalità e tempi di restituzione.
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 8) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 2 (due) volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
- 9) La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto, anche attraverso sistemi digitali, da consegnare almeno 5 giorni prima della riunione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mano, via e mail, via posta certificata e contenente gli argomenti da trattare, luogo e data della riunione. In assenza di convocazione, le riunioni sono sempre valide purché vi sia la presenza di tutti i membri.
- 10) Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza, anche telematica, della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 11) Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente e ai Consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.
- 12) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in apposito libro sociale.
- 13) Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
- 14) I membri del Consiglio Direttivo, i componenti dell'organo di controllo (ove previsto) e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ove previsto) rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Presidente:

- a) presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati;
- b) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e rappresenta l'associazione nei rapporti esterni;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice Presidente che è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Presidente può nominare procuratori.

Art. 10 – Il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo individua e nomina i membri del Comitato Scientifico dell'Associazione i quali, in ragione delle rispettive esperienze e competenze hanno una funzione consultiva riguardo

alla creazione, sviluppo e gestione dei progetti dell'Associazione. Il Comitato Scientifico si compone di un massimo di 15 membri; tale limite potrà essere modificato dall'Assemblea.

Un regolamento interno potrà disciplinarne nel merito le regole di appartenenza e modalità di funzionamento.

Nella struttura organizzativa dell'Associazione, la caratteristica del rapporto fra gli Organi decisionali e il Comitato Scientifico è la totale indipendenza dei soggetti. Infatti, essendo in costante dialogo e scambio di informazioni e di esperienze, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico agiscono condividendo le finalità dell'Associazione, in piena autonomia e nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza gestionale, per quanto riguarda il primo organo, e scientifica per quanto riguarda il secondo.

Art. 11 - Organo di controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere notizie ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Libri sociali

- 1) L'Associazione deve tenere I libri sociali previsti dalla legge:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni;
 - c. il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari non occasionali.

Art. 13 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività

statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite da:

- a. quote e contributi versate dagli Associati;
- b. versamenti volontari degli Associati;
- c. contributi di privati;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- f. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- g. liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- h. rendite patrimoniali e finanziarie;
- i. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
- j. proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
- k. iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge
- l. finanziamenti infruttiferi di interessi effettuati dagli Associati e/o terzi.

In particolare le quote associative comprendono:

La quota di ammissione

La quota di ammissione viene stabilita in € 100,00 (cento/00) e resta ferma sino alla successiva deliberazione del Consiglio Direttivo in merito. Deve essere corrisposta contestualmente alla comunicazione di ammissione all'Associazione; trascorso tale termine senza che il pagamento sia avvenuto l'aspirante associato sarà ritenuto rinunciatario.

La quota annua

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà stabilire l'importo e il termine di versamento di una quota annua da parte degli associati.

I Contributi straordinari

I contributi straordinari sono deliberati dall'assemblea degli associati e debbono essere corrisposti, da parte di tutti gli associati, nei modi e nei tempi stabiliti dalla medesima assemblea.

Le quote per i servizi

Le quote per i servizi usufruiti dagli associati vengono annualmente determinate con delibera del Consiglio Direttivo e debbono essere corrisposte mensilmente nei modi e termini stabiliti dallo stesso Consiglio.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, membri del Consiglio Direttivo ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. I proventi delle attività sociali non possono, in nessun caso, essere divise tra gli associati, anche in forma indiretta.



Art. 14 - Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale della Associazione va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre dell'anno successivo.
- 2) Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, l'Assemblea approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo e composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore. Il Consiglio Direttivo nei documenti di bilancio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione.
- 3) Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale, o accantonati in fondi di riserva.

Art. 15 – Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Fronese Lector

Alberto Severi